

II

(Atti non legislativi)

REGOLAMENTI

REGOLAMENTO (UE) 2018/1793 DELLA COMMISSIONE

del 20 novembre 2018

recante approvazione di una modifica della scheda tecnica di un'indicazione geografica di una bevanda spiritosa registrata nell'allegato III del regolamento n. 110/2008 che comporta modifiche dei requisiti principali [«Ron de Guatemala» (IG)]

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 110/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2008, relativo alla definizione, alla designazione, alla presentazione, all'etichettatura e alla protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose e che abroga il regolamento (CEE) n. 1576/89 ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 17, paragrafo 8, e l'articolo 21,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 17, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 110/2008, la Commissione ha esaminato la domanda della *Asociación Nacional de Fabricantes de Alcoholes y Licores* (ANFAL) per l'approvazione di una modifica della scheda tecnica dell'indicazione geografica «Ron de Guatemala», registrata in virtù dello stesso regolamento ⁽²⁾.
- (2) Avendone stabilito la conformità al regolamento (CE) n. 110/2008, la Commissione ha pubblicato la domanda di modifica a norma dell'articolo 17, paragrafo 6, del medesimo regolamento nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* ⁽³⁾.
- (3) Poiché non è stata presentata alcuna dichiarazione di opposizione a norma dell'articolo 17, paragrafo 7, del regolamento (CE) n. 110/2008, la modifica della scheda tecnica è approvata in conformità all'articolo 17, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 110/2008.
- (4) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per le bevande spiritose,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

È approvata la modifica della scheda tecnica pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* relativa alla denominazione «Ron de Guatemala» (IG).

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

⁽¹⁾ GUL 39 del 13.2.2008, pag. 16.

⁽²⁾ Regolamento (UE) n. 97/2014 della Commissione, del 3 febbraio 2014, recante modifica dell'allegato III del regolamento (CE) n. 110/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alla definizione, alla designazione, alla presentazione, all'etichettatura e alla protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose (GUL 33 del 4.2.2014, pag. 1).

⁽³⁾ GU C 317 del 23.9.2017, pag. 6.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 novembre 2018

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER
